



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1215 in data 10.09.2024 con la quale la Provincia di Pisa ha autorizzato lo svolgimento della gara motoristica denominata “**XV COPPA CITTA' DI VOLTERRA – II^ TROFEO GRANCHI**” organizzata dalla società Moto Club Evandro Viti Volterra, in programma il **14 e 15 settembre 2024**;

VISTO l'esito positivo e relative prescrizioni del collaudo tecnico preventivo relativo al percorso di gara svoltosi il 08/08/2024 il cui verbale, sottoscritto ed approvato dagli intervenuti, si intende qui integralmente riportato;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa, per la Provincia di Pisa, tratti di strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio del Comune di **Volterra**;

VISTE le circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali si precisa che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti – il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – *emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art.6, commi 1 e 7 del C.d.S.*;

VISTO l'art.7, comma 3, del C.d.S. che dispone “Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art.6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto”;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il decreto prefettizio n.53528 del 14.11.2023 con il quale il Prefetto di Pisa ha conferito al Viceprefetto d.ssa Concetta Barbara Pugliese, in caso di assenza o impedimento del dirigente di Area III, la sostituzione che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005;

DECRETA

E' sospesa la circolazione del traffico veicolare e pedonale la sosta di qualsiasi veicolo **per i giorni 14 e 15 settembre 2024**, nei tratti di strada ricadenti nel territorio della Provincia di Pisa interessati allo svolgimento della competizione, secondo gli orari e i tempi della tabella che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La riapertura della circolazione dovrà avvenire solo dopo che sia stato accertato il transito dell'ultimo concorrente, seguito dalla vettura di servizio identificabile da lampeggiante verde.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

La gara deve svolgersi sotto la responsabilità degli organizzatori, con la completa attuazione delle predisposizioni organizzative e la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'atto autorizzatorio e dagli enti proprietari delle strade.

Gli organizzatori dovranno dare tempestivo preavviso del presente provvedimento mediante affissione di appositi cartelli in tutti i comuni interessati alla chiusura del traffico di tratti di strade e pubblicizzare il divieto attraverso gli organi di stampa, nonché apporre idonea segnaletica dei percorsi alternativi, che dovranno essere tempestivamente e opportunamente divulgati.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
 - la carovana automobilistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
 - l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
 - gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, *data del protocollo*



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

p. Il Dirigente Area III
Il Viceprefetto
Pugliese

Alla Polizia Provinciale	PISA
Alla Questura di	PISA
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di	PISA
Alla Sezione Polizia Stradale di	PISA
Al Sig. Sindaco del Comune di	VOLTERRA
Ad Autolinee Toscane S.p.A.	autolineetoscane@pec.it
Al servizio 118	direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it
All'Ufficio Informatica sede	informatica.pref_pisa@interno.it
Alla Società Sportiva	MC04082@pec.federmoto.it